Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2001 con deliberazione n. 41

—

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

Serie Straordinaria Inserzioni n. 16/3 del 15/04/2002

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Caratteri costitutivi

Art. 1

Comunità

1. Il comune di Vertemate con Minoprio è ente autonomo e democratico. Opera nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica italiana, dalle leggi della Regione Lombardia e dal presente statuto.

2. Esercita funzioni proprie e tutte le funzioni attribuite o delegate dalle leggi dello Stato o della Regione Lombardia.

3. Rappresenta e cura gli interessi della comunità nel suo complesso, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

4. Il comune di Vertemate con Minoprio, con il presente statuto, fissa i principi e le norme che assicurano alla propria comunità uno sviluppo armonico e la valorizzazione della propria identità.

Art. 2

Storia

1. I caratteri costitutivi della comunità di Vertemate con Minoprio trovano fondamento nelle proprie origini, nella propria storia, conservata nella tradizione sia orale che scritta, nel sapere e nelle opere prodotti attraverso i secoli in ambito religioso, artistico e letterario, economico e tecnico.

2. La storia di Vertemate e di Minoprio giunge fino ai nostri giorni, nel flusso continuo delle generazioni e attraverso momenti significativi:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) la presenza di antichi nuclei preistorici, confermati dal ritrovamento di reperti archeologici che rivelano aspetti della "Civiltà di Golasecca" – l'antica civiltà di Como e della Lombardia occidentale – con testimonianze anche dell'influenza culturale celtica ed etrusca;

b) l'avvento della civiltà romana con il crescente popolamento delle campagne e, successivamente il sopravvenire delle popolazioni che hanno animato le nostre terre nel medioevo, tra cui, principalmente, i longobardi;

c) la costruzione, attorno all'anno Mille, del Castello da parte della nobile famiglia milanese dei Della Porta;

d) l'edificazione, nel 1084, da parte del monaco cluniacense Gerardo, del monastero dedicato a San Giovanni Battista, sul luogo di un preesistente oratorio titolato alla Santa Croce. L'edificio, che nei secoli conosce il decadimento e la chiusura, è stato completamente restaurato a partire dall'anno 1960 ed ora è restituito alla sua funzione originaria di luogo di preghiera;

e) la presenza negli statuti di Como (anno 1335) dei comuni "de Vertemate" e "de Minovrio", come appartenenti alla Pieve di Fino;

f) la presenza nel castello delle famiglie dei Carcano e degli Olginati, fino alla donazione dell'intero complesso alle Suore Canossiane (anno 1933);

g) l'istituzione delle due parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Vertemate e di Santa Maria Assunta in Minoprio tra la fine del Cinquecento ed i primi decenni del Seicento;

h) l'inserimento del "comune di Vertemate con Rionca e Bunone" e del "comune di Minoprio" nel Dipartimento del Lario, Distretto di Fino ad opera della Repubblica Cisalpina (1798);

i) l'edificazione, alla fine del XVIII secolo, della villa Raimondi a Minoprio, opera dell'architetto Simone Cantoni, ed attualmente sede della Fondazione "Centro Lombardo per l'Incremento della Floro-Orto-Frutticoltura – Scuola di Minoprio";

j) l'aggregazione definitiva nel 1929 dei due comuni di Vertemate e di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Minoprio nell'unico comune di Vertemate con Minoprio

3. Compito del comune di Vertemate con Minoprio è la custodia e la promozione della propria storia, perseguita anche attraverso la valorizzazione dei nuclei e delle opere ad interesse storico e monumentale e di rilevanza sovraccomunale che ne fanno i segni distintivi della propria identità.

Art. 3

Territorio

1. Il territorio del comune di Vertemate con Minoprio si estende per Km^2 5,77 e confina con i comuni di Cantù, Cermenate, Cadorago, Fino Mornasco e Cucciago. Esso si presenta con i due nuclei principali di Vertemate e di Minoprio, le località della Pioda e di Orbino oltre a diverse cascine, anche di origine antica, sparse sul territorio.

2. Il comune di Vertemate con Minoprio sorge a Nord di Milano, da cui dista circa 35 Km., e a Sud di Como, suo capoluogo di provincia, da cui dista circa 12 Km., sulla direttrice segnata dalla Strada statale n° 35 "Dei Giovi", di qualche chilometro discosto dalle linee ferroviarie Milano-Como S. Giovanni e Milano Cadorna-Como Lago.

3. Il comune ispira la propria azione alla valorizzazione e allo sviluppo equilibrato delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali ed economiche presenti nel proprio territorio, al fine di garantire una vita sociale armonica e ordinata e uno sviluppo sostenibile in rapporto alla qualità della vita.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. Il comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Vertemate con Minoprio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Lo stemma e il gonfalone rappresentano il comune di Vertemate con Minoprio.

3. Lo stemma del comune, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 marzo 1997, rappresenta l'antica abbazia di S. Giovanni Battista, evidenziando, con ciò, le radici storiche della nostra comunità. Lo stemma del comune è definito dallo stesso DPR come di seguito: "*Di azzurro, alla chiesa di S. Giovanni Battista in Vertemate, munita di basso campanile, unito alla parte absidale, murata di nero, la facciata rivolta verso sinistra, chiusa dallo stesso, munita di tre finestre, una finestra grande sopra la porta, due piccole laterali, di nero, essa chiesa fondata sulla campagna di verde. Ornamenti esteriori da comune*".

4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal sindaco o da un suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale, nella foggia autorizzata dallo stesso DPR, come di seguito definito: "*Drappo troncato di verde e di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dallo stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento, recante la denominazione del comune. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati di argento*".

5. E' fatto divieto di riprodurre lo stemma del comune per fini politici o commerciali. La giunta comunale ne può autorizzare l'uso e la riproduzione esclusivamente per motivi di interesse generale.

Capo II
Finalità

Art. 5

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Centralità della persona

1. Il Comune assume il valore della persona quale orientamento primario alla propria attività. Cura e promuove i valori che si esprimono nel desiderio di libertà, di pace e di giustizia.

2. Il comune di Vertemate con Minoprio opera per la conservazione e la crescita dei valori umani e sociali, che si fondano nella solidarietà, nella partecipazione, nell'accoglienza e nell'apertura verso altre identità culturali, nell'attaccamento al lavoro, alla propria terra e alle proprie tradizioni.

3. E' compito fondamentale del comune, per quanto di sua competenza, prevenire e rimuovere tutto ciò che rappresenta e costituisce una minaccia alla piena realizzazione della persona, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, allo sviluppo armonico delle personalità.

4. Il comune collabora attivamente con istituzioni ed associazioni, anche di livello sovraccomunale, allo scopo di consentire ai propri cittadini benessere e socialità, assistenza, se necessaria, ed un tenore di vita dignitoso, con particolare attenzione alle persone che versano in gravi difficoltà, ai bambini ed agli anziani.

Art. 6

Partecipazione

1. Il comune riconosce il valore civico della partecipazione dei cittadini al governo della comunità e lo promuove nelle più diverse espressioni della democrazia diretta e rappresentativa.

2. Il comune riconosce ed afferma l'importanza dell'associazionismo in tutte le sue forme, promuovendone presenza ed attività in un'ottica di collaborazione, in particolare avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali presenti sul proprio territorio.

3. Le diverse espressioni del volontariato sociale, nel loro operare in nome

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

della solidarietà e della dignità della persona, del disinteresse e della gratuità, trovano nel comune di Vertemate con Minoprio attenzione, ascolto, sostegno ed approvazione.

Art. 7

Cooperazione

1. Il comune ricerca e favorisce forme di collaborazione con enti locali e istituzioni per far fronte a problematiche comuni, informandone i rapporti ai principi di cooperazione, pari dignità, sussidiarietà e complementarietà, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze di ciascun ente.

Art. 8

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini possono fruire dei servizi e delle prestazioni erogate dal comune e dalle strutture pubbliche site nel territorio comunale, con modalità che garantiscano elevati livelli di qualità in rapporto ai bisogni, alle condizioni socio-economiche e nel rispetto dei principi di eguaglianza ed imparzialità.
2. Il comune riconosce e garantisce il diritto di tutti i cittadini ad avere informazioni in merito all'attività istituzionale dei suoi organi.
3. I cittadini hanno diritto di prendere visione degli atti amministrativi e dei provvedimenti adottati dagli organi comunali secondo modalità previste dalla legislazione in materia e dall'apposito regolamento.

Art. 9

Albo pretorio

1. Nel palazzo civico è individuato apposito spazio destinato ad albo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 10
Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, la giunta comunale e il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del comune. Egli esercita, inoltre, le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

4. Attraverso deliberazioni collegiali, la giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune, dà attuazione agli indirizzi generali del consiglio e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

5. Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Sono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna al fine di promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune.

Capo I
Consiglio comunale

Art. 11
Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di maggior rappresentatività della comunità e ad esso compete il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo casi particolari espressamente previsti dalla legge.
3. Il consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il regolamento prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.
4. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
5. L'elezione, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la durata in carica, la composizione, i casi di vacanza, sospensione, supplenza e decadenza dei consiglieri e lo scioglimento del consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 12
Competenze

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il consiglio impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

2. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il principio di sussidiarietà ed opera secondo il metodo della cooperazione interistituzionale, raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.

3. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali in materia dell'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle materie dette;

c) le convenzioni con altri comuni e quelle con la provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con l'esclusione della determinazione delle relative aliquote e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dal consiglio comunale e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

j) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

k) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti predetti non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, il reperimento e la destinazione delle risorse e l'identificazione degli strumenti necessari all'iniziativa da intraprendere.

Art. 13

Sessioni e convocazione

1. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di 10 giorni dalla convocazione.

2. L'amministrazione neoeletta ha facoltà di nominare un presidente del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

consiglio, eletto tra i consiglieri assegnati secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio. Qualora questa facoltà non venga esercitata in sede di prima seduta del consiglio, il sindaco presiede il consiglio comunale per tutta la durata della legislatura. A chi presiede le adunanze del consiglio comunale sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività dell'organo e gli inerenti poteri di polizia nei limiti stabiliti dalla legge.

3. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria e straordinaria. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti alle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, al bilancio di previsione ed al rendiconto della gestione. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno designato; in ordine a quelle straordinarie è sufficiente un termine di almeno 3 giorni. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un preavviso di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e la redazione dell'ordine del giorno delle questioni da trattare sono effettuate a cura del sindaco, oppure del presidente del consiglio, ove nominato, su iniziativa del sindaco, del presidente del consiglio, oppure su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri. In tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inserite all'ordine del giorno le questioni proposte, purché di competenza consiliare.

5. Gli avvisi di convocazione, redatti nella forma scritta e contenenti l'elenco delle questioni da trattare, sono inviati, mediante strumento anche telematico che ne attesti la ricezione, a ciascun consigliere presso il domicilio da questi eletto nel territorio del comune.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altre questioni da trattarsi in aggiunta a quelle per cui è già stata effettuata la convocazione è subordinata alle medesime modalità di cui al comma precedente e può essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono la seduta di consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. L'elenco delle questioni da trattare deve essere affisso all'albo pretorio non oltre il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 3 giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 14

Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera validamente con la presenza di almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati, oltre al sindaco, e con l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti, salvi i casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, in cui vengano richieste maggioranze speciali.

2. Quando la prima convocazione non raggiunga il richiesto numero di presenti, di cui al comma precedente, in sede di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervenga almeno un terzo dei consiglieri assegnati, in questo caso senza computare il sindaco.

3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il sindaco, ovvero il presidente del consiglio, ove nominato, dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.

4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. L'istruttoria e la documentazione in ordine alle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando ricorra uno dei casi di incompatibilità. In tale circostanza egli viene sostituito, in via temporanea, da uno dei componenti del consiglio appositamente nominato dal presidente.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco, ovvero dal presidente del consiglio, ove nominato, e dal segretario.

Art. 15

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione

Art. 16

Commissioni

1. Il consiglio può istituire commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la cui presidenza spetta ad uno dei consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza.

2. Inoltre, il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa.

3. Il consiglio comunale può, altresì, istituire commissioni temporanee o speciali con il compito di esaminare materie relative a questioni di carattere generale o particolare individuate dal consiglio stesso.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, uno o più assessori, e rappresentanti di organizzazioni, forze o associazioni di carattere sociale, politico, economico o religioso per l'analisi specifica degli argomenti in esame.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

6. Il regolamento consiliare disciplina ulteriormente i poteri, la composizione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle suddette commissioni.

Art. 17

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità senza vincoli di mandato.

2. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere registrate immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine cronologico di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Non oltre i 10 giorni, il consiglio, mediante distinte deliberazioni e tenendo fede all'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulti dal protocollo, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Qualora per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, si renda vacante un posto di consigliere, il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo eletto.

5. In caso di consigliere sospeso per i motivi previsti dalla legge, si procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Art. 18

Diritti e doveri dei consiglieri

1. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo, dalla legge e dal presente statuto attribuite al consigliere comunale, sono disciplinate dal regolamento del consiglio.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interrogazioni, alle quali il sindaco, o l'assessore da questi delegato, risponde, entro 30 giorni, così come ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle rispettive risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare.

5. In osservanza del principio del «giusto procedimento», l'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti inerenti sono subordinati all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Ai sensi del presente statuto, si intende per «giusto procedimento» l'iter per il quale l'emanazione del provvedimento è subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico-contabili dei responsabili dei servizi ed alla successiva comunicazione alla giunta e ai capigruppo consiliari, così come previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7. Per assicurare la massima trasparenza, all'inizio ed alla fine del mandato ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento del consiglio, i redditi percepiti.

8. I consiglieri che non intervengano a 3 sedute consiliari consecutive, in assenza di una motivazione, possono essere dichiarati decaduti mediante apposita deliberazione del consiglio comunale. A seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza di cui sopra, il sindaco, ovvero in sua vece, ove nominato, il presidente del consiglio, può dare avvio al procedimento amministrativo, dandone comunicazione scritta all'interessato. In tal caso, i consiglieri comunali hanno diritto di far valere le cause giustificative delle assenze entro il termine indicato dalla notifica, in ogni caso non inferiore a 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa. Decorso tale termine, il consiglio delibera in merito, tenendo, comunque, in adeguata considerazione le cause giustificative addotte dai consiglieri comunali interessati.

Art. 19

Gruppi consiliari

1. Secondo quanto previsto nel regolamento, i consiglieri possono costituirsi in gruppi, nominando il capogruppo e dandone comunicazione al segretario comunale. Salvo il caso in cui una lista abbia ottenuto un solo eletto, non sono ammessi i gruppi costituiti da un unico consigliere.

2. Qualora tale facoltà non venga esercitata, ovvero nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti di preferenza nell'ambito delle rispettive liste.

3. Il regolamento, precisandone compiti e funzioni, può prevedere la conferenza dei capigruppo. Tale organo, di cui fanno parte il sindaco, il presidente del consiglio, ove nominato, ed i capigruppo consiliari, dibatte preliminarmente l'organizzazione dei lavori delle sedute consiliari e ne cura l'inerente attività istruttoria.

Capo II
La giunta comunale

Art. 20

Composizione e presidenza della giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero da 4 a 6 assessori, di cui uno investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori sono nominati dal sindaco tra i consiglieri assegnati. Egli, secondo le medesime modalità, ha facoltà di disporre che della giunta faccia parte un assessore esterno al consiglio, purché lo stesso sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. L'assessore non consigliere partecipa al consiglio, senza diritto di voto, in modo da poter illustrare questioni inerenti alla propria delega.

4. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Inoltre gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

Art. 21

Competenze della giunta

1. La giunta, quale organo di impulso e di gestione amministrativa, impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario o dei funzionari direttivi. Inoltre, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal consiglio comunale, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 22

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, il quale preliminarmente cura la redazione dell'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite autonomamente dalla giunta stessa.

3. La giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con l'approvazione della maggioranza assoluta dei votanti.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

5. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

corredata del parere del responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica e/o contabile.

6. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e redige il verbale dell'adunanza, il quale deve essere sottoscritto dal sindaco, o da chi presiede la seduta in sua vece, e dal segretario stesso.

Capo III
Il sindaco

Art. 23

Elezione del sindaco e nomina della giunta

1. Il sindaco viene eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini residenti nel comune secondo le modalità dettate dalla legge. Egli è membro di diritto del consiglio comunale.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta e, tra questi, designa il vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alle elezione.

3. Entro 120 giorni dalla data del suo insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

4. Il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione, anche parziale, di tali linee programmatiche da parte del sindaco e della sua giunta entro il 30 settembre di ciascun anno.

Art. 24

Sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed è

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a capo del governo locale.

2. Rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, ove non sia nominato il presidente del consiglio.

3. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

4. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sulle attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.

5. La legge disciplina i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

6. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco.

7. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

8. Nella seduta di insediamento, il sindaco presta davanti al consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

9. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Art. 25

Competenze del sindaco

1. Il sindaco, quale autorità locale, esercita le funzioni nelle materie previste dalla legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, il sindaco adotta ordinanze contingibili e urgenti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Negli altri casi, l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri ed organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione Lombardia in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale coinvolgimento di più ambiti territoriali regionali.

2. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

4. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 26

Attribuzioni quale ufficiale di governo

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

pubblico, informandone il prefetto.

2. Nelle materie previste dal comma precedente, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può conferire la delega ad un consigliere per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

3. Il sindaco, quale ufficiale di governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

4. Nei casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma precedente.

5. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

6. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni nei casi previsti dalla legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di anzianità anagrafica.

TITOLO III
STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 28
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune di Vertemate con Minoprio provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio e dei compiti che gli sono propri, in coerenza con quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

2. I poteri di indirizzo e di controllo sono riservati agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale direttivo posto a capo degli uffici e dei servizi. Quest'ultimo è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

3. Mediante appositi regolamenti, conformi allo statuto, viene disciplinato l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco mediante apposito atto.

4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al consiglio, che non sia un mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e, qualora la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

proposta comporti impegno di spesa ovvero diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nelle deliberazioni e i soggetti che li esprimono ne rispondono in via amministrativa e contabile.

5. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo politico, tra i quali, in particolare:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico ovvero, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire e solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'ente.

7. I contratti di cui al comma precedente non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.

8. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 29

Segretario comunale

1. Il comune ha un segretario titolare dipendente dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo quando il sindaco non si avvalga di un direttore generale.

5. Il segretario inoltre:

a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

6. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

7. Il sindaco nomina il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1. Salvo quanto disposto dal comma successivo, la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che lo ha nominato.

8. Il segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali il segretario è confermato.

9. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

Art. 30

Direttore generale

1. Previa stipulazione di una convenzione tra il comune di Vertemate con Minoprio e uno o più comuni, le cui popolazioni assommate raggiungano il numero di 15.000 abitanti, il sindaco nomina il direttore generale, il quale provvede anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

2. La nomina è disposta, previa deliberazione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco, e sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete, in particolare, al direttore generale la predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, in funzione del controllo di gestione, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione, in ordine al bilancio di previsione annuale.

4. Al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili dei servizi e degli uffici dell'ente, ad eccezione del segretario.

5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco. Il direttore generale è revocato dal sindaco, previa deliberazione della giunta.

6. Quando non risulti stipulata la convenzione per la nomina, e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI

Art. 31
Servizi pubblici locali

1. Il comune di Vertemate con Minoprio provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al comune sono stabiliti dalla legge.

3. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate idonee forme di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

coinvolgimento, informazione e tutela dei cittadini.

4. Il comune di Vertemate con Minoprio può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma delle vigenti leggi.

Art. 32

Aziende speciali e istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.

2. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti, fermo restando che lo statuto delle stesse preveda un apposito organo di revisione dei conti, nonché forme autonome di verifica della gestione.

3. Secondo la disciplina dettata dalla legge, il comune può, per atto

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

unilaterale, trasformare le aziende in società per azioni.

4. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

5. L'atto consiliare che ne delibera la costituzione ed il regolamento di funzionamento, contestualmente approvato, devono precisare i costi dei servizi e le forme di finanziamento, la dotazione di beni immobili e mobili, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile. Il regolamento può prevedere il ricorso a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

6. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione. Il collegio dei revisori dei conti del comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

7. In ordine ad aziende ed istituzioni, il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Entrambe informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 33

Organi delle aziende e delle istituzioni

1. Gli organi delle aziende e delle istituzioni sono il consiglio d'amministrazione, il presidente e il direttore.

2. Il consiglio di amministrazione provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale. Le disposizioni regolamentari disciplinano il

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

numero e i requisiti specifici richiesti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status di membri dell'organo, nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

3. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio d'amministrazione, sovrintende all'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta, in caso di necessità ed urgenza, provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

4. Il direttore gestisce e sovrintende a tutta l'attività delle aziende e delle istituzioni, amministra le risorse disponibili ed è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi sovraordinati.

5. Il direttore è nominato dal consiglio d'amministrazione secondo le modalità stabilite in sede regolamentare.

Art. 34

Nomina e revoca

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, il sindaco provvede a nominare i componenti del consiglio d'amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni. La nomina è effettuata sulla base di un documento, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere, al quale vengono allegati i *curricula* dei candidati.

2. I componenti del consiglio d'amministrazione delle aziende e delle istituzioni devono essere scelti tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

3. I singoli componenti del consiglio d'amministrazione possono essere revocati dal sindaco che provvede, contestualmente, alla loro sostituzione.

4. Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere d'amministrazione deve comunicare, secondo le modalità stabilite dalle norme

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it
statutarie e regolamentari, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.

Art. 35

Società a prevalente capitale locale

1. Negli statuti delle società a prevalente capitale locale pubblico devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il comune.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 36

Disposizioni generali

1. Al comune è riconosciuta, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. La finanza del comune è costituita da:

a) imposte proprie;

b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;

c) tasse e diritti per servizi pubblici;

d) trasferimenti erariali;

e) trasferimenti regionali;

f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;

g) risorse per investimenti;

h) altre entrate.

3. Al comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe ed i corrispettivi sui servizi

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

di propria competenza. Il comune determina per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato.

art. 37

Bilancio e conto consuntivo

1. Il comune delibera, entro il 31 dicembre, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale.
2. Il bilancio ed i suoi allegati devono, comunque, essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
3. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto di bilancio e il conto del patrimonio.
5. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo. Allo stesso è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 38

Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri fra gli iscritti al registro dei revisori contabili oppure all'albo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei dottori commercialisti o dei ragionieri. L'organo di revisione contabile dura in carica 3 anni.

2. La legge sull'ordinamento degli enti locali disciplina i casi d'incompatibilità ed ineleggibilità ed i limiti all'affidamento di incarichi.

3. Il revisore dei conti collabora con l'organo consiliare offrendo pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio; l'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente una diversa determinazione. Inoltre, il revisore vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione ed opera le verifiche di cassa previste dalla legge, riferendo all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali, ove si configurino ipotesi di responsabilità.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà ampio diritto di accesso agli atti e ai documenti inerenti alla sfera delle sue competenze.

5. Il revisore risponde della veridicità delle sue attestazioni ed è tenuto a conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui venga a conoscenza per ragioni d'ufficio

TITOLO VI
CONTROLLO DI EFFICIENZA

Art. 39
Principi e criteri

1. I documenti contabili devono favorire una lettura per programmi ed obiettivi al fine di agevolare, oltre al controllo finanziario e contabile, anche un monitoraggio ed una verifica della gestione e dell'efficacia dell'azione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativa.

Art. 40

Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha la funzione di comparare gli obiettivi prefissati con i risultati conseguiti, tenendo conto dei costi sostenuti.

2. La tecnica del controllo di gestione definisce misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;

b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;

c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;

d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO VII

COOPERAZIONE

Art. 41

Principi di cooperazione

1. Il comune ricerca e valorizza la collaborazione con altri enti locali al fine di perseguire uno o più obiettivi di interesse comune, avvalendosi, a questo scopo, dei diversi istituti previsti dalla legge.

Art. 42

Convenzioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune promuove il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali e loro enti strumentali.

2. Gli accordi di cui sopra, approvati dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, devono stabilire i fini, la durata, le forma di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, il quale opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 43

Consorzi

1. Il comune promuove la costituzione del consorzio tra enti per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio di funzioni, in conformità a quanto previsto dalla legge.

2. A tal fine, il consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo precedente, unitamente allo statuto del consorzio stesso.

3. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio, nonché la loro pubblicazione nei rispettivi albi pretori.

4. Salvi i casi previsti dalla legge, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti di ciascun ente, nella persona del sindaco, del presidente, ovvero di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

partecipazione fissata da convenzione e statuto. L'assemblea elegge il consiglio d'amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

5. Ai consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale, nonché a quelli creati per la gestione dei servizi sociali, se previsto nello statuto, si applicano le norme vigenti per le aziende speciali, in quanto compatibili. Agli altri consorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali.

6. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intenda gestire, da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile. Tra i medesimi enti non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 44

Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cooperazione, ed ove sussistano le condizioni previste dalla legge, il comune può partecipare alla formazione di un'unione di comuni avente lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'ente, ne definisce le funzioni e le corrispondenti risorse nel rispetto delle leggi vigenti.

3. All'unione di cui sopra si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni e, in modo particolare, le norme in materia di composizione degli organi comunali.

4. All'unione competono gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 45

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Accordi di programma

1. Per la definizione e la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che necessitano, per la loro completa realizzazione, dell'azione integrata e coordinata di più soggetti interessati, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, può prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime di tutte le amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.

5. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in questione. Tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro 3 anni.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 46

Partecipazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il comune riconosce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, sia in forma singola che associata, al fine di garantire alla comunità una amministrazione efficiente, attenta alle nuove problematiche, imparziale e trasparente.

2. La partecipazione popolare si realizza anche attraverso le diverse espressioni dell'associazionismo e del volontariato sociale che, mentre rispondono ad una esigenza di aggregazione, svolgono attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale. Il comune tutela e valorizza queste forme di partecipazione, promuovendone la presenza e la reciproca collaborazione, nonché favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Con apposito regolamento vengono disciplinate le modalità di attuazione delle diverse forme di partecipazione previste dal presente titolo.

4. Ciascun elettore, individualmente o in forma associata, può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi spettanti al comune.

Capo I
Iniziativa politica e amministrativa

Art. 47
Interventi nel procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali. Tale facoltà può venire esercitata sia dal singolo cittadino, sia da soggetti collettivi portatori di interessi superindividuali.

2. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso,

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

3. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviate, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

4. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità, o il numero dei destinatari ovvero la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione ed informazione.

5. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

6. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

7. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

8. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve, in ogni caso, esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione o la proposta.

9. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

10. L'organo competente all'emanazione del provvedimento può concludere accordi con i soggetti intervenuti nel procedimento, al fine di determinare il contenuto discrezionale dell'atto, che deve rispondere a criteri di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

imparzialità e alla logica del pubblico interesse.

Art. 48

Istanze

1. I cittadini, le associazioni ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita in forma scritta entro il termine massimo di 30 giorni e deve essere motivata.

3. La disciplina relativa alle modalità di esercizio delle istanze viene demandata al regolamento sulla partecipazione.

Art. 49

Petizioni

1. Chiunque, ancorché non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione, per stimolarne l'intervento in merito a questioni di interesse locale.

2. La raccolta di adesioni dovrà avvenire secondo le leggi vigenti e in conformità alle modalità previste dall'apposito regolamento.

3. La petizione, recante non meno di 50 firme di elettori del comune, deve essere presentata al sindaco, il quale provvede ad inoltrarla all'organo competente per l'esame, da eseguirsi entro 60 giorni dalla presentazione.

4. Se i termini previsti al comma 3 non sono rispettati, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è, comunque, tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, del quale deve essere garantita la conoscenza a tutti i firmatari della petizione che risiedono sul territorio comunale.

Art. 50

Proposte

1. Quando non meno di 50 elettori del comune avanzano proposte sufficientemente dettagliate e finalizzate all'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente, il sindaco le trasmette all'organo competente entro 60 giorni dal ricevimento, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti l'iniziativa, ovvero una loro delegazione, prima di adottare le proprie decisioni, che devono essere assunte entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale, che deve perseguire il pubblico interesse.

Capo II

Referendum

Art. 51

Referendum

1. Al fine di promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, è prevista dal presente statuto la possibilità di indire referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate de leggi statali o regionali, nonché relativamente ad argomenti che sono già stati oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere il 20 per cento degli iscritti nelle liste elettorali del comune, o il consiglio comunale stesso.

4. Con apposito regolamento sono stabilite le procedure da osservare in tema di verifica dei requisiti di ammissibilità, tempi e modalità di raccolta delle firme, svolgimento delle operazioni di voto e proclamazione del risultato.

5. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere chiaro e comprensibile a tutti, al fine di evitare equivoci e possibili errori in fase di voto.

6. I referendum di cui al presente articolo non possono avere luogo in coincidenza con consultazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 52

Effetti del referendum

1. Il referendum è da considerarsi valido nel caso in cui abbia votato la metà più uno degli aventi diritto al voto. In questo caso, il quesito si intende approvato se ottiene la maggioranza dei voti, altrimenti è dichiarato respinto.

2. Nel caso di esito favorevole, il consiglio, entro 90 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, delibera gli atti necessari a dare concreta attuazione alla volontà popolare.

3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

4. In caso di esito negativo della consultazione, l'amministrazione è, comunque, invitata ad un'attenta valutazione del voto popolare nel caso decida di intervenire sulla materia oggetto del quesito.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Capo III

Associazionismo e volontariato

Art. 53

Principi

1. Il comune tutela e promuove le autonome forme associative operanti sul proprio territorio, portatrici di valori civili, culturali e sociali ed espressione di una comunità dinamica ed attenta ai rapidi cambiamenti della realtà, nonché alla valorizzazione della storia e della tradizione locale.

2. Il comune considera prioritario il sostegno alle organizzazioni di volontariato che, in modi diversi, svolgono un prezioso lavoro, teso al miglioramento della qualità della vita individuale, civile e sociale.

Art. 54

Forme e modalità

1. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni e le organizzazioni di volontariato operanti sul territorio.

2. Il comune può, altresì, promuovere l'istituzione della consulta delle diverse associazioni che, in collaborazione con la stessa amministrazione comunale, stimola e coordina attività congiunte.

3. Le decisioni dell'ente che incidono o possono produrre effetti diretti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri consultivi espressi delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dell'amministrazione comunale.

4. Le organizzazioni di volontariato hanno facoltà di esprimere valutazioni

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sull'impiego delle risorse pubbliche e sui programmi che il comune intende attuare nel settore di competenza.

5. Per la gestione di particolari servizi, il comune può collaborare con le associazioni locali anche costituendo appositi organismi, dei quali determina finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

6. Alle diverse associazioni presenti sul territorio, nonché agli organismi di partecipazione di cui al comma precedente, possono essere erogate forme di incentivazione, sia attraverso la concessione di contributi in denaro o in natura, sia mettendo a loro disposizione gratuitamente beni, strutture e servizi. Le associazioni e gli organismi di partecipazione che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura devono redigere, ogni fine anno, un rendiconto dal quale risulti l'impiego fatto dei fondi ricevuti.

Capo IV
Diritto di accesso e di informazione

Art. 55
Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti considerati riservati in virtù di espressa disposizione di legge, ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. Il regolamento stabilisce tempi e modalità per l'esercizio dei diritti sanciti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

nel presente articolo, disciplina i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie degli atti.

Art. 56

Diritto di informazione

1. Salvo le limitazioni previste al precedente articolo, tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. L'ente può avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali, quali la notificazione e la pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione telematici e di quelli ritenuti idonei ad assicurare tempestiva e completa conoscibilità degli atti.

3. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Capo V

Difensore civico

Art. 57

Nomina

1. Anche in consorzio con altri comuni, il consiglio comunale può nominare il difensore civico a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi della stessa nei confronti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

dei cittadini.

3. Il difensore civico resta in carica con la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

Art. 58

Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali;

c) i candidati ad elezioni politiche o amministrative nel quinquennio antecedente la data di designazione;

d) i ministri di culto;

e) gli amministratori di enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

f) i componenti dell'Organo Regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate;

g) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;

h) i parenti o gli affini di primo grado degli amministratori, del segretario o dei dipendenti del comune;

i) i dipendenti del comune.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La decadenza del difensore civico è dichiarata dal consiglio comunale per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità indicate al comma precedente.

4. Il difensore civico può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio, col voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati al comune, per motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 59

Funzioni

1. Al difensore civico è attribuita la competenza a controllare le deliberazioni del consiglio e della giunta comunale, secondo i casi previsti dalla legge.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento. Intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro periodi temporali definiti. Segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è, comunque, tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8. Il difensore civico, in veste di garante dell'imparzialità cui la pubblica amministrazione impronta la propria attività, può presenziare, senza diritto di voto e di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti, concorsi.

9. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessari allo svolgimento del suo operato.

Art. 60

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta annualmente la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione deve essere discussa dal consiglio comunale.

3. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 61

Indennità di funzione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Al difensore civico viene corrisposta l'indennità stabilita dalla giunta comunale, in misura non superiore a quella prevista dalla legge per la carica di assessore.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 62

Statuto

1. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune. In particolare, lo statuto specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, nonché i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente.

2. L'iniziativa della revisione spetta alla giunta, nonché ad almeno 300 cittadini elettori del comune, i quali possono proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Su tutte le modifiche decide il consiglio comunale entro 120 giorni dal deposito delle proposte, le quali devono essere a disposizione dei consiglieri almeno 30 giorni prima della seduta consiliare.

3. Lo statuto e le sue modifiche sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione respinta dal consiglio comunale non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

medesimo consiglio.

5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi, al termine dei quali entra in vigore.

6. Il consiglio comunale fissa le modalità per assicurare la più ampia conoscenza dello statuto e delle sue modificazioni presso la cittadinanza.

Art. 63

Regolamenti

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il consiglio comunale adotta regolamenti nelle materie di propria competenza, in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e dei diversi organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, nonché ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dal presente statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 64

Norme finali

Il presente statuto entra in vigore dopo aver adempiuto agli obblighi di legge.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it